

plificazione di un caso solo, che mi dica quali possono essere le ragioni d'ordine pubblico, per cui il Ministero potrà impedire o sospendere l'emigrazione verso determinate regioni.

Ora il concetto d'ordine pubblico è uno dei meno definiti e dei meno definibili che si incontrano nel campolegislativo. Abbiamo già troppe volte, a proposito di altre leggi, sperimentato fino a quali conseguenze possa essere portato il concetto d'ordine pubblico. L'ordine pubblico non ha nessuna precisa definizione: contro i provvedimenti di ordine pubblico, lasciati nel dominio del potere centrale, non vi è possibilità di seria tutela, perchè ogni qual volta nel nostro paese sono date disposizioni sulla base dell'ordine pubblico, se anche si voglia tentare una contestazione giudiziaria, abbiamo sempre il costante responso della giurisprudenza che tutto quanto nell'esercizio del potere politico è stato fatto o è stato disposto, non può essere tema sindacabile in sede giudiziaria.

Quindi, allorchè il Ministero in forza del paragrafo che combattiamo avrà emesso il divieto, e l'autorità giudiziaria sarà chiamata ad applicare le pene dell'articolo venticinque fino a sei mesi d'arresto e fino a duemila lire d'ammenda, l'autorità giudiziaria si dichiarerà incompetente a sindacare comunque il provvedimento che, con queste gravi conseguenze per la sua violazione, avrà impedito l'emigrazione verso determinate regioni.

Noi non abbiamo in Italia quella completa giustizia amministrativa che si ha in altri paesi; la giustizia amministrativa nel nostro paese si arresta dove comincia l'esercizio del potere politico. Quindi, di una disposizione pericolosa, la quale non lascia la possibilità di sostanziale difesa nemmeno di fronte ad una contravvenzione punibile con sei mesi di arresto, propongo la soppressione pura e semplice.

Vengo ora ad altra parte dell'articolo primo del disegno di legge. Non starò a ripetere le considerazioni presentate già dall'onorevole Luzzatto sul capoverso *a* dell'articolo primo, così espresso:

« Non possono emigrare coloro che avendo per legge persone affidate alla loro cura, le lascierebbero colla partenza nell'abbandono, senza provvedervi altrimenti. »

Già l'onorevole Luzzatto accennò ai difetti di questo capoverso, alla difficoltà e alla variabilità dei giudizi di apprezzamento che

dovrebbero essere emessi nella applicazione di una disposizione di questo genere; nè io amo ripetizioni: aggiungerò una considerazione sola oltre quelle indicate dall'onorevole Luzzatto, per giungere alla conclusione di chiedere che si sopprima anche il capoverso *a*.

Chi dovrà giudicare sulle condizioni stabilite in questa parte dell'articolo primo? Forse i comitati mandamentali e comunali? No; perchè i comitati mandamentali e comunali non esisteranno dappertutto; eppoi il giudicare di tale questione non è di competenza di cotesti comitati.

I comitati non esisteranno da per tutto. L'articolo 9 del disegno di legge dichiara che i comitati devono esistere nei Comuni de capoluoghi di emigrazione, e la relazione spiega: « in ogni Comune dove il fenomeno della emigrazione si appalesa in forma organica e continua. »

Ma nel capoverso *a* dell'articolo 1° non sono neppure indicate le funzioni di questi comitati; io le trovo descritte unicamente in una delle relazioni, dove leggo che i comitati rappresenteranno il pensiero dei protettori disinteressati degli emigranti, li sollevano dalle molteplici insidie degli interessi particolari; bandiranno dal municipio e dalle scuole faranno leggere in chiesa (perfino queste le circolari del commissariato sui pericoli di emigrare in certi luoghi, sulla ricerca di lavoro e altre notizie, sui noleggi dei piroscafi sugli istituti di tutela e di previdenza, infra su tutto ciò che riguarda l'emigrazione sotto l'aspetto economico e morale... (Interruzione) Questo è detto nella relazione, la quale prosegue a indicare anche altre funzioni fra quali non trovo che i comitati mandamentali e comunali debbano essere chiamati a emettere un voto deliberativo, e neppure consultivo, intorno alle restrizioni poste dall'articolo primo del progetto di emigrazione. allora domando: se il giudizio sui divieti stabiliti nell'articolo primo non potrà essere fatto dai comitati mandamentali e comunali da chi sarà fatto? O dal funzionario di pubblica sicurezza incaricato del rilascio dei passaporti, o dall'ispettore di emigrazione investito dei poteri di pubblica sicurezza nella città di partenza. Ed allora io dico: guardi i miei occhi dall'ammettere nella nostra legislazione che ne è così ricca, un'altra categoria di comitati in cui si possa esercitare insindacabilmente